

gatorio, quando mancasse ogni prova a carico dell'imputato. E più sicuramente si introduceva la prova testimoniale (*per testes*), derivata insieme dalla continuazione di un uso romano, e da una trasformazione spontanea della prova per sacramentali, allorchè questi potevano con precisione deporre sulla verità del fatto. La parte che ne ha bisogno può presentare persone, che siano a notizia di un fatto determinato (*testes tracti*), per avervi assistito o per averne avuto altrimenti conoscenza sicura; e queste persone, variamente ammesse in numero di tre, di cinque o di sette, debbono essere di stato libero e prestare un giuramento assertorio.

Questa prova ebbe maggior valore, allorchè, contrariamente ai principj dell'originario diritto germanico, potè essere proposta per iniziativa del giudice, mediante un procedimento d'ufficio. Tale procedimento, che deriva dal sistema inquisitorio, già penetrato nei tempi della monarchia longobarda, sia nelle cause che interessavano il fisco, sia nei casi in cui mancavano coloro che avrebbero dovuto intentare il processo e non curavano di farlo, sia per quei reati, che più apertamente turbavano la sicurezza pubblica. L'uso fu largamente favorito ai tempi dell'Impero franco, e fu consentito anche ad altri pubblici ufficiali, sia per le cause relative a proprietà regie, sia per accertare lo stato delle persone, sia per privilegio concesso a chiese, a monasteri o a privati.

Valore di prova consegue anche il documento, che sorge dall'esempio romano e che si distingue in pubblico e privato (§ 27). In origine, solo il documento regio fa piena prova in giudizio ed è inoppugnabile, ma più tardi si parifica a quello anche la *notitia iudicati*, che contiene l'attestazione solenne di una sentenza, pronunciata da un pubblico magistrato. Il documento privato invece non ha forza obbligatoria, ma tende a conseguirla, almeno in Italia, a mano a mano che il redattore degli strumenti acquista autorità di